



## Sommario

---

<b>SPECIALE IVA 2022 .....</b>	<b>2</b>
REGOLE IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA .....	2
REGOLE IN TEMA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA .....	3
TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE .....	3
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE.....	3
ALLEGATI.....	8



## SPECIALE IVA 2022

Con riferimento alla **Dichiarazione annuale IVA 2022**, periodo d'imposta 2021, **RIEPILOGHIAMO DI SEGUITO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DI TALE ADEMPIMENTO.**

### - ATTENZIONE -

Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio, **è indispensabile ed urgente** fornirci quanto di seguito richiesto **ENTRO E NON OLTRE IL PROSSIMO 10 FEBBRAIO 2022, termine oltre il quale lo Studio si riserva di applicare le maggiorazioni contrattualmente previste in caso di ritardata consegna documentale.**

#### ► ATTENZIONE:

Si ricorda che, con la modifica del D.P.R. 322/98 è previsto **L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE IN FORMA AUTONOMA ENTRO IL 30.04.2022**, venendo meno, pertanto, l'inclusione della stessa nel Mod. REDDITI.

#### *REGOLE IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA*

Ricordiamo che a partire dal 26.04.2017, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017, **le regole per la compensazione "esterna" o "orizzontale" del credito IVA annuale e periodico di importo superiore ai €.5.000,00 annui sono le seguenti:**

- 1) **L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE** (per i crediti che emergono dalla dichiarazione) **o l'istanza** (mod. IVA TR, per i crediti infrannuali) **PRIMA DI PROCEDERE all'effettuazione delle compensazioni "esterne" per un importo superiore a €.5.000,00 annui.**
- 2) **l'obbligo DI APPORRE IL VISTO DI CONFORMITÀ DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO** ovvero la sottoscrizione della dichiarazione o mod. IVA TR da parte dell'organo incaricato della revisione contabile nel caso si volesse **compensare il credito IVA per un importo superiore ad €.5.000,00, derivante sia dalla dichiarazione annuale che dal mod. IVA TR.**

In particolare **LA COMPENSAZIONE A MEZZO MODELLO F24 POTRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DAL DECIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O ISTANZA.**

#### ► ATTENZIONE

Si ricorda che, **PER LE COMPENSAZIONI DEL CREDITO MEDIANTE F24 CON ALTRI TRIBUTI O CONTRIBUTI, INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO NONCHE' INDIPENDENTEMENTE DAL SALDO DEL MODELLO F24, NON CI SI POTRÀ AVVALERE DEI SISTEMI BANCARI, COME HOME BANKING O REMOTE BANKING O POSTALE, MA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI UNICAMENTE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (Fisconline o Entratel).**

#### ► ATTENZIONE

Si rammenta che per i soggetti ISA che dall'elaborazione degli Indici relativi al periodo d'imposta 2020 hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8 è previsto l'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2021 per importi fino a €50.000 annui.

**N.B.:**

**Coloro che fossero interessati all'utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo annuo superiore a €5.000,00 sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione, che esula dal mandato ordinario in ragione dell'eventuale apposizione del relativo visto.**

*REGOLE IN TEMA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA*

**E' fissato a €30.000,00 il limite al di sotto del quale le istanze di "rimborso" del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza alcuna garanzia e senza apposizione del visto di conformità.**

ATTENZIONE: La circolare n.32/E del 30/12/2014 ha precisato che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno e non alla singola richiesta.

**► ATTENZIONE**

**Si rammenta che i soggetti ISA che dall'elaborazione degli Indici relativi al periodo d'imposta 2020 hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8 possono beneficiare dell'esonero dalla presentazione della garanzia per un importo non superiore a €50.000 annui.**

*TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE*

**IL 16 MARZO 2022 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO A SALDO DELL'IMPOSTA RELATIVA ALL'ANNO 2021.**

**Versamento Imposta a saldo IVA:** è dovuta solo se di importo superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), e può essere versata come di seguito specificato:

- ✓ versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2022;
- ✓ rateazione con maggiorazione dello 0,33% mensile, applicato su ogni rata successiva alla prima scadente il 16 di ogni mese.

Si ricorda che il versamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, (**30 giugno 2022**) per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo 2022, beneficiando eventualmente anche dell'ulteriore differimento previsto per le imposte dirette applicando un ulteriore 0,40%.

*DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE*

- Eventuali **variazioni intervenute nei dati anagrafici personali e/o dell'azienda** con relativa documentazione attestante la variazione.
- **Riepilogo annuale e mensile (o trimestrale) delle operazioni di vendita e di acquisto con evidenza, anche avvalendosi degli allegati della presente circolare, delle seguenti specifiche:**

**VENDITE**

- ✓ **Operazioni con applicazione del REVERSE CHARGE:**
  - 1) **Operazioni non soggette ex art. 74, comma 7 e 8, DPR 633/72** (es. cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi).
  - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** rese nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a), DPR 633/72.



- 3) **Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato.**
  - 4) **Cessione di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera b), DPR 633/72).
  - 5) **Cessione di prodotti elettronici** per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera c), DPR 633/72 - console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione).
  - 6) **Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera a-ter), DPR 633/72).
  - 7) **Prestazioni di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter), d-quater) DPR 633/72).
- ✓ **Operazioni ex art. 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72** (commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri e relativi supporti integrativi) con applicazione delle "rese forfettarie".
  - ✓ **Cessioni di beni alla Repubblica di San Marino.**
  - ✓ **Cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti-privati domiciliati o residenti fuori della Comunità europea**, ai sensi dell'art. 38-quater.
  - ✓ **Operazioni imponibili** distinte per aliquote.
  - ✓ **Operazioni esenti art. 10, D.P.R. 633/72** (con distinta indicazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, n.27-quinques, come ad esempio la cessione di autovetture acquistate con IVA indetraibile).
  - ✓ **Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA** con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993).
  - ✓ **Operazioni effettuate nei confronti di condomini** (prestazione di servizi e/o cessione di beni).
  - ✓ **Operazioni con IVA esigibile in anni successivi** rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stesse ai sensi dell'art. 6, comma 5, DPR 633/72 (**effettuate nei confronti dello Stato ed altri Enti Pubblici**), e **relativa movimentazione periodica così come inclusa nelle liquidazioni periodiche IVA**, ed operazioni con IVA esigibile in anni successivi per l'applicazione dell'IVA per cassa ai sensi dell'art. 32-bis, D.L. 83/2012.
  - ✓ **Operazioni non imponibili art. 8, comma 1, lettere a) e b), art. 8 bis e art. 9, DPR 633/72.**
  - ✓ **Operazioni relative alle operazioni intracomunitarie** artt. 41 e 58, Legge 427/93.
  - ✓ **Operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità** di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis.
  - ✓ **Operazioni non imponibili ex art. 8, comma 1, lettera c), DPR 633/72** (dichiarazioni di intento).
  - ✓ **Operazioni relative alle cessioni di beni usati** di cui all' art. 36, D.L. 41/95.
  - ✓ **Operazioni effettuate nei confronti di tutte le categorie di soggetti per le quali l'imposta è versata direttamente dai predetti soggetti (SPLIT PAYMENT – art. 17-ter).**
  - ✓ **Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA (compilando l'Allegato E).**
  - ✓ **Ripartizione regionale, in base al luogo di esercizio dell'attività, delle operazioni imponibili verso consumatori finali (compilando l'Allegato E).**

### **ACQUISTI**

- ✓ **Operazioni con applicazione del REVERSE CHARGE:**
  - 1) **Operazioni non soggette ex art. 74, comma 7 e 8, DPR 633/72** (es. acquisti di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi).
  - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** ricevute nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a), DPR 633/72.
  - 3) **Acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato.**
  - 4) **Acquisti di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera b), DPR 633/72).



- 5) **Acquisti di prodotti elettronici** per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera c), DPR 633/72 - console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione).
  - 6) **Prestazioni ricevute di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17 comma 6, lettera a-ter), DPR 633/72).
  - 7) **Prestazioni ricevute di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter), d-quater), DPR 633/72).
- ✓ **Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti auto-fatturati ai sensi dell'art. 17, comma 3, DPR 633/72.**
  - ✓ **Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino (compilando l'Allegato D).**
  - ✓ **Estrazione di beni da depositi IVA** (art. 50-bis, comma 6, D.L. 331/93).
  - ✓ **Acquisti intracomunitari imponibili** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all' art. 74, commi 7 e 8, DPR 633/72 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero) **(compilando l'Allegato D).**
  - ✓ **Importazioni imponibili** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, DPR 633/72 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero) **(compilando l'Allegato D).**
  - ✓ **Acquisti effettuati con utilizzo del plafond, con separata indicazione degli acquisti intracomunitari e delle importazioni effettuate.**
  - ✓ **Acquisti non imponibili** (triangolazioni extra CEE) art. 8, comma 1, lettera a), DPR 633/72.
  - ✓ **Acquisti intracomunitari non imponibili** (triangolazioni CEE) art. 38, Legge 427/93.
  - ✓ **Acquisti esenti** art. 10, DPR 633/72.
  - ✓ **Acquisti intracomunitari esenti** art. 10, DPR 633/72.
  - ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art. 19-bis1, DPR 633/72.
  - ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art. 19-bis1, DPR 633/72.
  - ✓ **Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art. 19-bis1, DPR 633/72.
  - ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma dell' art. 19 DPR 633/72.
  - ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma dell' art. 19, DPR 633/72.
  - ✓ **Separata indicazione degli acquisti effettuati da soggetti che hanno adottato:**
    - il regime dei "nuovi minimi" con fattura senza esposizione della relativa IVA (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
    - il "regime forfettario" per le persone fisiche esercenti attività di impresa arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190 del 2014).
  - ✓ Separata indicazione degli **acquisti per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione SUPERIORE AL 50% (compilando l'Allegato C).**
  - ✓ **Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma dell' art. 19, DPR 633/72 (operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o non soggette).



**NEL CASO IN CUI LE IMPORTAZIONI SIANO STATE REGISTRATE UTILIZZANDO LA STESSA CAUSALE/CODICE IVA DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI ITALIANE È NECESSARIO ALLEGARE LE FOTOCOPIE DELLE BOLLE DOGANALI O UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO DAL QUALE SI POSSANO INDIVIDUARE LE DIFFERENTI OPERAZIONI.**

**N.B.: È in ogni caso consigliabile, per il futuro, creare causali distinte per le importazioni.**

#### Ulteriore documentazione da consegnare:

- **Copia delle comunicazioni relative alle n. 4 liquidazioni periodiche IVA trimestrali con relativa ricevuta di invio**, nonché con l'eventuale indicazione dei dati da integrare o correggere in sede di redazione della dichiarazione IVA.



- Fotocopia delle **fatture di acquisto e vendita di beni ammortizzabili** (qualunque sia il relativo regime IVA adottato) registrate nell'anno 2021 **con le relative schede contabili e i relativi prospetti di riepilogo (compilando l'Allegato D).**
- Fotocopia della **fattura di acquisto relativa alle autovetture cedute** nel corso del 2021.
- **Prospetti liquidazioni IVA mensili o trimestrali.**
- **Copia dei versamenti IVA (mod. F24) effettuati nel corso dell'anno** e, per i contribuenti trimestrali, indicazione degli interessi applicati (1%) su ciascun versamento.
- **i versamenti IVA** (compreso il saldo relativo al 2020) **che, per effetto delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 non sono stati effettuati.**

Nel **quadro VA**, sezione 2, è stato infatti ancora presente il **rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno **usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.**

- **Mastro contabile Erario c/iva dall'01/01/2021 al 31/12/2021.**
- **Copia dei modelli di versamento F24 relativi all'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale relativo all'annualità 2020** (codice tributo 6099 anno di imposta 2020) o, per i soggetti aventi diritto alla compensazione infrannuale, di quello **formato nei primi 3 trimestri del 2021** (codice tributo 6036/6037/6038 anno di imposta 2021).
- **Copia versamenti F24 a seguito di ravvedimento** ai sensi dell'art. 13, D.L. 472/97 con separata indicazione degli interessi applicati su ciascun versamento.
- **Copia bilancio di verifica (saldi contabili)** anche provvisorio **al 31.12.2021.**
- **Mastri contabili dei conti: acquisti destinati alla rivendita, canoni di leasing** (eventuale copia del contratto di leasing, se non ancora consegnato allo studio), **noleggi passivi, affitti passivi con i relativi prospetti di riepilogo (compilando l'Allegato D).**
- Nel caso di **operazioni attive o passive con San Marino o Città del Vaticano** copia fatture emesse e fatture ricevute.
- **Copia istanza di rimborso/compensazione ex art. 38-bis, DPR 633/72** (Modello TR infrannuale).
- Nel caso di effettuazione nel corso del 2021 di operazioni intracomunitarie (acquisto o vendite) **allegare copie dei modelli INTRA spediti o consegnati** alle competenti Dogane.

#### RETTIFICA DELL'I.V.A. INIZIALMENTE AMMESSA IN DETRAZIONE

La norma prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi **debba essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata, qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione di tali beni e servizi.** Al fine di determinare l'importo delle rettifiche da effettuare in dichiarazione, **compilando l'Allegato A.**

#### PLAFOND

I soggetti in possesso della qualifica di **esportatori abituali**, e che pertanto possono acquistare beni e servizi – **esclusi gli immobili** – senza pagamento di imposta, **sono pregati di provvedere alla compilazione dell'Allegato B),** di cui di seguito riportiamo le istruzioni.

#### QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435.

**AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del DPR 435/2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righi distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.**



Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da **VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- **colonna 1:** ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2:** ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni;
- **colonna 3:** volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2021;
- **colonna 4:** ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2021.

**Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2021 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito.**

**ATTENZIONE:** Si evidenzia che le **operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale.** Di conseguenza **a colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.**

- **colonna 5:** volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2020;
- **colonna 6:** ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2020.

**AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2020 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2021, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.**

**Nel rigo VC14** va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2021.

Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2021 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2021, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

**AVVERTENZA: i contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30 sia nel campo 2 che nel campo 3. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF15.**

**MEMO: Ricordiamo che in caso di operazioni triangolari (siano esse all'esportazione che intracomunitarie) per il primo cedente (ITA1) ed effettivo esportatore si genera un plafond "libero", pari all'ammontare delle operazioni fatturate al cessionario italiano, rientrando nella regola generale; per il cessionario italiano (ITA2) invece si origina un duplice plafond:**

- 1) libero per la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita (mark up);
- 2) vincolato per l'ammontare del prezzo pagato al cedente italiano (ITA1).

**Il plafond vincolato è utilizzabile solo per l'acquisto in sospensione di imposta di beni che siano ceduti nella UE o esportati nel loro stato originario entro 6 mesi dall'acquisto.**



ALLEGATI

**Allegato A**

**RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART.19-BIS2)**

<i>Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)</i>	
<i>Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)</i>	
<i>Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)</i>	
<i>Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)</i>	
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE</b>	

Data, \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

***Allegato B***

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2021		ANNO IMPOSTA 2020	
	ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRA	LL'IMPORTAZIONE	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI
GEN						
FEB						
MAR						
APR						
MAG						
GIU						
LUG						
AGO						
SET						
OTT						
NOV						
DIC						
TOTALE						
<b>PLAFOND DISPONIBILE AL 01 GENNAIO 2021</b>						
Metodo adottato per determinazione del Plafond (barrare la casella)			2 Solare		3 Mensile	

Data, \_\_\_\_\_

Timbro e firma  
  
\_\_\_\_\_



**Allegato C**

<b>VA2</b>	<i>Indicare codice d'attività svolta</i>		
<b>VA5</b>	<b><i>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</i></b>		
		<i>Totale imponibile</i>	<i>Totale imposta</i>
	<b><i>Acquisti apparecchiature</i></b>		
	<b><i>Servizi di gestione</i></b>		

Data, \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

**Allegato D**

<b>VE40</b>	<i>Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni</i>	€.
-------------	---	----

<b>VF28</b>	<i>Acquisti intracomunitari</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
	<i>Importazioni</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
	<i>Acquisti da San Marino</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
<b>VF29</b>	<i>Ripartizione totale acquisti e importazioni</i>			
	<i>Totale acquisti ed importazioni dei beni ammortizzabili (es. macchinari, attrezzature, impianti, ecc.)</i>	<i>Totale acquisti beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni, locazioni, ecc.)</i>	<i>Totale beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di servizi (es. materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, ecc.)</i>	<i>Totale altri acquisti e importazioni (es. spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.)</i>
	€.	€.	€.	€.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro e firma  
  
\_\_\_\_\_

***Allegato E***

		Totale operazioni imponibili	€	Totale imposta	€
VT1	Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita iva	Operazioni imponibili verso consumatori finali	€	Imposta	€
		Operazioni imponibili verso soggetti iva	€	Imposta	€

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	€	€
VT3	Basilicata	€	€
VT4	Bolzano	€	€
VT5	Calabria	€	€
VT6	Campania	€	€
VT7	Emilia Romagna	€	€
VT8	Friuli Venezia Giulia	€	€
VT9	Lazio	€	€
VT10	Liguria	€	€
VT11	Lombardia	€	€
VT12	Marche	€	€
VT13	Molise	€	€
VT14	Piemonte	€	€
VT15	Puglia	€	€
VT16	Sardegna	€	€
VT17	Sicilia	€	€
VT18	Toscana	€	€
VT19	Trento	€	€
VT20	Umbria	€	€
VT21	Valle D'Aosta	€	€
VT22	Veneto	€	€

Data, \_\_\_\_\_

Timbro e firma  
  
\_\_\_\_\_

N.B.: GLI IMPORTI DA INDICARE NEI RIGHI DA VT2 A VT22 DEVONO ESSERE RIPARTITI IN BASE A DIVERSI **LUOGHI DI ESERCIZIO** DELL' ATTIVITA'.